

CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO

PER IL PERSONALE DIPENDENTE
DAGLI ISTITUTI GESTITI DA ENTI ECCLESIASTICI

1981
SEGRETERIA NAZIONALE A.G.I.D.A.E.
00186 Roma – Via della Pigna 13a - tel. 6787712

Il giorno 29 ottobre 1981, in Roma tra l'Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, AGIDAE, rappresentata da: Fr. Pietro MONTANARI, Sr. Giovanna CHEMEL, Sr. Maria BAR, Sr. Maria Rita IPPOLITO, assistita dal Dr. Proc. Pierluigi ANTONELLI

e il S.I.N.A.S.C.A. rappresentato da: Prof. Pierluigi CAO, Prof. Claudio MASSIMINI, Prof. Luigi FARINELLI, Prof. Giovanni CHIANESE, Sig. Agostino JEROVANTE

e lo S.N.A.L.S./Confsal rappresentato da: Prof. Alessandro SIMEONI, responsabile nazionale del comparto Scuola non Statale, Prof. Raffaele FOLLIERO

e il giorno 30 novembre 1981, in Roma

tra

- l'Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, AGIDAE, rappresentata da: Fratel Pietro MONTANARI, Suor Giovanna CHEMEL, Suor Maria BAR, Suor Maria Rita IPPOLITO, assistita dal Dr. Proc. Pierluigi ANTONELLI

e

- La FEDERAZIONE Scuola Università Ricerca CISL rappresentata da Giuseppe SANDRINI ed i sindacati componenti SISM-CISL rappresentato da Giorgio ALESSANDRINI, Virgilio MAZZA e Vincenzo STRAZZULLO e SINASCEL-CISL rappresentato da Alessandro ZANIN e Adolfo GENTE, con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata da Eraldo CREA;
- Il Sindacato Nazionale Scuola – CGIL rappresentato da Claudio PEDRINI, Gianfranco BENZI e Gianfranco CONDO' con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro CGIL;
- La UIL scuola rappresentata da Osvaldo PAGLIUCA, Carmelo CEDRONE e Giuseppe NOCERA, con l'assistenza dell'Unione Italiana del Lavoro (UIL) rappresentata da Bruno BUGLI;

è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente e non docente delle scuole gestite dagli enti aderenti all'AGIDAE.

I – SFERA DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Sfera di applicazione del contratto

Il personale contemplato e tutelato dal presente contratto è il personale direttivo, docente e non docente dipendente dagli Istituti esercenti attività educative, ricreative e/o di istruzione associati, iscritti o aderenti all'A.G.I.D.A.E. e da essa rappresentati.

Il presente C.C.N.L. tutela anche il personale dipendente da altre istituzioni non associate all'A.G.I.D.A.E., qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro.

Art. 2 – Decorrenza e durata

Il presente contratto collettivo decorre dall'1 ottobre 1981 e scade il 30 settembre 1984.

Dopo tale scadenza il contratto si intenderà rinnovato di un anno, e così di anno in anno, qualora non venga data disdetta da una delle parti stipulanti mediante lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza sopra indicata.

In caso di disdetta, il presente contratto rimane in vigore fino alla stipulazione del nuovo.

Modifiche strutturali della scuola e degli esami, disposte dalle competenti autorità scolastiche (rif. Scuola media superiore), potranno comportare la revisione concordata fra le parti delle norme del presente C.C.N.L.

Art. 3 – Inscindibilità delle norme contrattuali

Le norme del presente contratto, in quanto realizzano trattamenti normativi ed economici, debbono essere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, inscindibili fra loro, salvo condizioni di miglior favore.

II – CLASSIFICAZIONI

Art. 4 – Classificazione

Ai fini del presente contratto, il personale è classificato come segue:

1° livello: appartiene a questo livello il personale ausiliario.

A titolo esemplificativo rientrano in tale livello: addetti alle pulizie, bidelli, personale di fatica, manovali comuni, inservienti ai piani, lavoranti di cucina, camerieri, custodi e portieri, addetti alla manutenzione ordinaria della casa e del giardino.

2° livello: appartengono a questo livello gli operai specializzati e gli impiegati d'ordine.

A titolo esemplificativo rientrano in tale livello: applicati di segreteria, aiuto economi e amministrativi, aiutanti tecnici di laboratorio, assistenti di convitto, bibliotecari, modelli viventi, infermieri generici, tecnici alle caldaie, autisti di bus, idraulici, elettricisti, falegnami, meccanici, cuochi, portieri centralinisti, capisala, bagnini, camerieri in possesso di diploma di scuola alberghiera, assistenti di colonie, guardarobiere, responsabili di convitto.

3° livello: appartengono a questo livello il personale di concetto e i docenti di materie per l'insegnamento delle quali è richiesto il diploma di scuola secondaria di II grado.

A titolo esemplificativo rientrano in tale livello: economi, segretari e responsabili amministrativi, maestri di scuola elementare, maestri di scuola materna, puericultrici, assistenti sociali e sanitari, educatori di convitto, docenti di steno-dattilografia, tecnico-pratici, doposcuolisti, istruttori di attività parascolastiche.

Appartengono inoltre a questo livello i lettori di lingua madre, i capo-cuochi, gli infermieri professionali.

4° livello: appartengono a questo livello i docenti in materie per le quali è richiesto diploma di laurea per insegnare in scuole secondarie di 1° e 2° grado, e i docenti di educazione fisica, artistica e musicale in possesso dei requisiti di legge.

5° livello: appartiene a questo livello il personale direttivo: Presidi di scuole secondarie di 1° e 2° grado legalmente riconosciute, Direttori di scuole elementari e materne, Rettori di convitto.

Art. 5 – Mutamenti di qualifica

Nel caso in cui il personale sia incaricato di funzioni pertinenti ad un livello superiore per 7 gg. consecutivi, sarà dovuta la retribuzione corrispondente alle funzioni superiori per l'intera durata del periodo; ciò peraltro non modifica i termini del rapporto di lavoro.

Quando il periodo supera i tre mesi, il dipendente ha diritto a tutti gli effetti al superiore livello che le mansioni cui è stato assegnato comportano.

Ove lo spostamento del dipendente sia stato determinato da sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto, non comporterà promozione, ma solo la differenza di retribuzione, anche nel caso di superamento del limite sopra indicato.

Art. 6 – Mansioni promiscue

Quando il dipendente sia abitualmente addetto a mansioni promiscue, la retribuzione mensile sarà quella del livello corrispondente alla mansione superiore espletata, se questa è primaria e caratterizzante, e di quest'ultima gli verrà pure attribuita la qualifica salvo quanto espressamente previsto dall'art. 20.

III – ASSUNZIONE

Art. 7 – Assunzione

L'assunzione viene fatta in base a domanda scritta nella quale l'interessato dichiara di essere consapevole dell'indirizzo educativo e del carattere cattolico dell'istituzione.

Il personale che accetti l'assunzione deve collaborare alla realizzazione di detto indirizzo educativo in coerenza con i principi cui si ispira l'istituzione.

Gli Istituti riconoscono l'importanza del docente laico quale valido collaboratore nel progetto educativo dell'Istituto.

L'assunzione del personale viene fatta dal legale rappresentante dell'Istituto. Entrambe le parti sottoscrivono il contratto individuale applicativo del presente C.C.N.L., redatto in duplice copia, una per il lavoratore e una per l'istituto.

Il contratto individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del presente contratto e dal regolamento interno dell'Istituto ove esista.

Esso inoltre dovrà contenere:

- a) la natura del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo determinato nei limiti indicati nell'art. 10);
- b) il livello e, nel caso di personale insegnante, le materie di insegnamento;
- c) l'orario settimanale di lavoro;
- d) il trattamento economico;
- e) le mansioni;
- f) la durata del periodo di prova;
- g) la data di assunzione e, nel caso di contratto a termine, anche la presunta data di cessazione del rapporto, la motivazione dell'assunzione e il nome della persona sostituita;
- h) l'eventuale cambiamento di sede per l'attività estiva e invernale;
- i) la categoria di appartenenza dell'Istituto;
- j) la possibilità di trasferimento da sede a sede.

All'atto dell'assunzione il personale dovrà presentare i titoli, le qualifiche richieste e i seguenti documenti:

- libretto di lavoro;
- carta di identità;
- certificato di nascita;

- certificato generale penale e dei carichi pendenti;
- certificato di sana costituzione;
- libretto sanitario;
- stato di famiglia;
- certificati di servizio prestato;
- copia del certificato di attribuzione del codice fiscale.

Per l'assunzione di cittadini stranieri l'Istituto dovrà chiedere alle competenti autorità l'autorizzazione al lavoro secondo le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 6 della legge 10-1-1935, n. 112, qualora il lavoratore presti la sua opera presso più datori di lavoro, il libretto dovrà restare depositato presso uno di questi, il quale dovrà rilasciare agli altri una dichiarazione attestante tale deposito.

L'Istituto rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.

Art. 8 – Insegnanti statali e pensionati

Non è permesso assumere personale docente in servizio presso la scuola statale, al di fuori dei casi in deroga previsti dalle disposizioni ministeriali, né pensionati di età superiore ai 50 anni.

I pensionati in servizio potranno essere mantenuti nel posto di lavoro fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dal vigente C.C.N.L.

Art. 9 – Periodo di prova

La durata del periodo di prova, che deve risultare dall'atto scritto di assunzione, non può superare:

- mesi 4 per i dipendenti appartenenti ai livelli 3° - 4° - 5°;
- mesi 1 per i dipendenti appartenenti ai livelli 1° - 2°.

Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente C.C.N.L. comprese indennità di anzianità e ferie. Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due parti. In tal caso il dipendente è escluso dal diritto al rateo della 13.ma mensilità.

Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle due parti disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e il periodo di prova gli verrà computato ad ogni effetto.

Il decorso del periodo di prova è sospeso da: malattia, infortunio, ferie e permessi e il dipendente sarà ammesso a continuare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro il periodo massimo previsto dal 1° comma.

Art. 10 – Durata del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro tra l'Istituto e il personale è a tempo indeterminato, salvo i casi di assunzione per sostituzione di malattia, maternità, servizio militare, assenze giustificate e tutti gli altri casi previsti dalla legge 18-4-1962, n. 230, e per esecuzione di lavori stagionali di cui al D.P.R. 1525 del 7-10-1963, ai quali deve essere fatto esplicito riferimento, pena la nullità del termine apposto.

Per i contratti a tempo determinato, si applicano le norme previste dal presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto, eccezion fatta per quelle relative al preavviso e all'indennità di anzianità.

Allo scadere del termine viene corrisposto al lavoratore un premio di fine lavoro, proporzionato alla durata del contratto a tempo determinato e calcolato come per l'indennità di cui all'art. 50.

Art. 11 – Reimpiego

L'Istituto, prima di procedere a nuove assunzioni, deve dare la precedenza, a parità di titoli culturali, ai dipendenti che abbiano già prestato servizio presso l'Istituto e siano stati licenziati esclusivamente per riduzione di personale.

Il lavoratore conserva tale diritto nei 18 mesi successivi alla data del licenziamento.

Fino all'espletamento delle prossime nuove abilitazioni all'insegnamento, il personale docente non abilitato, ma in possesso di titolo riconosciuto valido dalla legge, è equiparato, ai fini del diritto alla riassunzione di cui sopra, a quello abilitato.

Il personale riassunto con le stesse mansioni non dovrà ripetere il periodo di prova e l'anzianità decorre, a ogni effetto, dalla data di riassunzione.

IV – TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

Art. 12 – Retribuzione mensile

La retribuzione mensile lorda è composta dai seguenti elementi:

- paga base;
- indennità di contingenza;
- scatti di anzianità;
- eventuale superminimo.

La retribuzione viene corrisposta non oltre il 5 del mese successivo e dovrà risultare da apposito prospetto paga come precisato nell'art. 16.

Per il personale insegnante la retribuzione è comprensiva di quanto dovuto a qualsiasi titolo per le attività di insegnamento, comprese quelle strettamente collegate (correzione degli elaborati, schede valutative e pagelle); come pure per le attività non di insegnamento connesse con il normale funzionamento della scuola secondo quanto previsto dall'art. 24.

Nel caso di personale assunto con orario inferiore a quello previsto dal presente C.C.N.L. la retribuzione sarà proporzionale alle ore settimanali assegnate.

Gli aumenti retributivi contrattuali sono comprensivi dell'importo corrispondente ai 4 punti di contingenza maturati prima del 31-1-1977.

Art. 13 – Paga base

Per gli importi mensili lordi della paga base, si rinvia alla tabella dell'Allegato n. 1, che è parte integrante del presente contratto.

Art. 14 – Indennità di contingenza

Viene calcolata e aggiornata trimestralmente, moltiplicando il valore del punto, attualmente pari a L. 2.389, per il numero degli scatti stabiliti dall'ISTAT.

E' da corrispondere interamente:

- agli appartenenti ai livelli 1° e 2° con orario settimanale contrattuale come previsto dall'art. 24;
- agli appartenenti al 3° livello;
 - a) docenti di scuola media di 1° e 2° grado con orario settimanale di insegnamento di almeno 18 ore;
 - b) docenti di scuola elementare con orario settimanale di insegnamento di almeno 24 ore;
 - c) docenti di scuola materna, doposcuolisti, istruttori di attività parascolastiche e lettori di lingua madre, con orario settimanale di insegnamento di almeno 32 ore;
 - d) altro personale con orario settimanale contrattuale come previsto dall'art. 24;

- agli appartenenti al 4° livello con orario settimanale di insegnamento di almeno 18 ore;
- agli appartenenti al 5° livello con orario di lavoro settimanale di almeno 38 ore.

Al personale con orario inferiore a quello previsto dall'art. 24, la contingenza verrà corrisposta in misura proporzionale fra orario intero e ridotto.

Qualora intervenissero disposizioni legislative a modifica di quanto sopra, il presente contratto sarà ad esse adeguato.

Nota a verbale

Le nuove paghe base si intendono comprensive per tutti i livelli di inquadramento e tutte le categorie di Istituti, dei 4 punti di contingenza maturati prima del 31-1-1977.

I 145 punti di contingenza vengono elevati al valore di L. 2.389 per tutti i livelli e le categorie di Istituti, sempre con decorrenza dall'1-10-1981; pertanto a tale data l'importo della contingenza sarà pari a L. 346.405 lorde.

Art. 15 – Aumenti periodici di anzianità

I dipendenti hanno diritto a scatti biennali, per anzianità maturata presso lo stesso Istituto, secondo il seguente criterio:

Al personale appartenente ai livelli 3° - 4° - 5°:

- numero 8 scatti biennali nella misura del 5% da calcolarsi sulla paga base del livello di appartenenza, e dal 19° anno in poi scatti biennali del 2,50% da calcolarsi sulla paga base e gli aumenti biennali già maturati.

Al personale appartenente al 1° e 2° livello:

- numero 4 scatti biennali nella misura del 5% della paga base del livello di appartenenza, e dall'11° anno in poi scatti biennali del 2,50% della paga base e degli aumenti biennali già maturati.

Lo scatto di anzianità verrà corrisposto dal mese successivo a quello di maturazione.

Art. 16 – Prospetto paga

In applicazione di quanto disposto dalla legge 5 gennaio 1953, n. 4, la retribuzione deve risultare da apposito prospetto paga, nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto, nonché tutte le ritenute effettuate.

Il prospetto paga, da consegnare ai dipendenti contestualmente alla retribuzione, deve recare il timbro dell'Istituto.

Art. 17 – Tredicesima mensilità

Entro il 20 dicembre di ogni anno verrà corrisposta una tredicesima mensilità pari alla retribuzione in atto nel mese di dicembre, con l'esclusione di indennità e compensi non fissi e rapportata ai mesi di servizio compiuti. La base di calcolo sarà riferita alla media delle ore annuali di lavoro ordinario.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il dipendente non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13.ma mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'Istituto. La frazione del mese superiore a 15 giorni va considerata, a questo effetto, come mese intero.

Il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

Art. 18 – Determinazione della quota giornaliera – oraria mensile

La quota giornaliera viene determinata dividendo la retribuzione mensile globale in atto per 26.

La quota oraria mensile viene determinata come segue:

- per i dipendenti a 44 ore settimanali retrib. mensile diviso 191
- per i dipendenti a 42 ore settimanali retrib. mensile diviso 182
- per i dipendenti a 40 ore settimanali retrib. mensile diviso 173
- per i dipendenti a 38 ore settimanali retrib. mensile diviso 164
- per i dipendenti a 34 ore settimanali retrib. mensile diviso 147
- per i dipendenti a 32 ore settimanali retrib. mensile diviso 139
- per i dipendenti a 24 ore settimanali retrib. mensile diviso 104
- per i dipendenti a 18 ore settimanali retrib. mensile diviso 78
- per i docenti a orario settimanale di insegnamento diverso da ore 18, retribuzione mensile diviso 4,33 e diviso ancora per le ore settimanali di insegnamento.

Art. 19 – Trattamento previdenziale

Il trattamento previdenziale è attuato con l'osservanza delle leggi e disposizioni vigenti in materia.

In applicazione a quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito nella Legge 4 agosto 1978, n. 467, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, entro il 31 marzo di ciascun anno, copia della denuncia presentata all'I.N.P.S.

Art. 20 – Incarico per attività di doposcuola

L'attività del doposcuola verrà retribuita per le ore di effettiva prestazione, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al contratto, indipendentemente dal livello in cui è inquadrato il docente.

La quota oraria di base è ottenuta dividendo per 139 la paga base mensile dei docenti diplomati (livello 3°), della categoria cui appartiene l'Istituto.

A questa va aggiunta la contingenza oraria, sia nel caso di incarico affidato a docenti interni, sia nel caso di doposcuola tenuto da un insegnante assunto appositamente.

Le ore acquisite con il doposcuola non possono essere motivo di rivendicazione economica, qualora l'attività stessa del doposcuola venisse meno.

Art. 21 – Attività integrative e parascolastiche

Per le attività integrative, di durata definita e predeterminata nel tempo, potranno essere assunti docenti con contratto a termine, secondo quanto previsto dalla legge 18-4-62, n. 230 e D.P.R. 1525 7-10-63.

L'orario di lavoro sarà determinato all'atto dell'assunzione o dell'attribuzione dell'incarico.

Per quanto riguarda la retribuzione oraria si fa riferimento a quella prevista per i docenti laureati (4° livello) nel caso di attività che richiedano il possesso del diploma di laurea, mentre si applica la retribuzione oraria prevista per i docenti diplomati (3° livello) negli altri casi.

Art. 22 – Commissioni d'esame

Ai soli componenti delle commissioni d'esame di ammissione, di licenza, di abilitazione, di idoneità e promozione, per i giorni di effettiva presenza, spetta il compenso giornaliero di L. 8.500 lorde, considerando anche l'eventuale giorno di correzione degli elaborati.

Art. 23 – Supplenza

Nell'ipotesi di personale docente che si assenti per uno dei casi previsti dal presente contratto e dalla legge 18-4-62, n. 230, la supplenza potrà essere affidata, con contratto a termine, sia a personale già in organico che a personale esterno, con preferenza al personale in servizio con orario inferiore alle 18 ore.

Le misure di retribuzione contemplate nel presente contratto si applicano anche nei confronti degli insegnanti assunti per supplire il personale assente, nei limiti del prestato servizio. Qualora la supplenza raggiunga la durata di sei mesi ininterrotti nell'anno scolastico, compete la retribuzione anche nel periodo estivo, sempre che non rientri il titolare supplito. Anche ai supplenti, secondo la quota parte, vengono corrisposte l'indennità di anzianità, la 13.ma mensilità, ed i giorni di ferie maturate.

Quando la supplenza è affidata al personale già in organico le ore di lavoro eccedenti l'orario assegnato vengono considerate lavoro aggiunto a tempo determinato con trattamento economico pari a quello delle ore normali. Le ore di insegnamento eccedenti le 18, verranno retribuite con la sola paga base maggiorata del 35% secondo quanto previsto dall'art. 24.

V – ORARIO DI LAVORO

Art. 24 – Orario di lavoro

L'orario di lavoro del personale dipendente è il seguente:

1° livello: 40 ore settimanali; per il personale addetto ad attività discontinue o di semplice attesa è di 44 ore settimanali.

2° livello: 40 ore settimanali per gli operai specializzati e per gli assistenti di convitto; 38 ore settimanali per il personale impiegatizio e per i modelli viventi.

3° livello: 40 ore settimanali per gli educatori di convitto, i capo-cuochi, gli assistenti sociali e sanitari, gli infermieri professionali; 38 ore settimanali per il personale impiegatizio e per le puericultrici; 32 ore settimanali di insegnamento per i docenti di scuola materna, per i doposcuolisti, per gli istruttori di attività parascolastiche, per i lettori di lingua madre; 24 ore settimanali di insegnamento per i docenti di scuola elementare. Nelle ore in cui vengono tenute lezioni da altri docenti, l'insegnante rimane a disposizione della direzione didattica e nulla viene detratto dalla retribuzione.

18 ore settimanali di insegnamento per i docenti di steno-dattilografia e tecnico-pratici.

4° livello: 18 ore settimanali di insegnamento. Potranno essere assegnate fino a un massimo di 24 ore.

5° livello: 38 ore settimanali.

In Istituti con un numero di classi inferiori a 12, il Preside resterà a disposizione per attività di insegnamento. Il numero delle ore di insegnamento verrà stabilito dalla direzione.

La presenza del personale docente nell'intervallo del mattino è definita dal regolamento interno d'Istituto.

Gli insegnanti, i doposcuolisti, gli istruttori di attività parascolastiche, i lettori di lingua madre e i modelli viventi, possono essere assunti anche per un orario inferiore alle 18, 32, 38 ore settimanali. In tal caso la retribuzione in ogni suo elemento, risulterà pari rispettivamente a tanti 18.mi, 32.mi, 38.mi, quante sono le ore settimanali assegnate.

Qualora alla firma del presente contratto, qualche insegnante avesse un numero di ore superiore alle 18 restano salvi i diritti acquisiti. Gli stessi diritti rimangono confermati, anche quando l'orario fosse superiore alle 24, ferma restando l'autorizzazione del Provveditore.

Le ore assegnate non possono essere diminuite nel periodo di validità del presente C.C.N.L., salvo quanto previsto dall'art. 46 e nel caso di riduzione delle sezioni.

Quando in relazione ai vigenti programmi ministeriali, le ore di insegnamento varino da un anno all'altro per lo stesso ciclo di studi, l'Istituto corrisponderà la retribuzione relativa al numero massimo di ore attribuite per quella disciplina, e il docente rimarrà a disposizione dell'Istituto per lo stesso numero di ore retribuite nei giorni previsti dall'orario personale. Tali ore settimanali a disposizione non possono essere cumulate. Qualora il docente non accetti le condizioni di cui sopra, verrà retribuito per le ore di insegnamento effettivamente prestate.

Al personale docente che superi come ore di insegnamento rispettivamente le 18 ore, le 24 nella scuola elementare, le 32 nella scuola materna, viene corrisposta in aggiunta alla normale retribuzione mensile, una quota pari a tanti 18.mi, 24.mi, 32.mi della paga base in godimento, compresi gli aumenti biennali, maggiorata del 35%.

Oltre alle ore di insegnamento, comprese quelle strettamente collegate, come da art. 12, il personale docente è tenuto ad effettuare tutte le attività accessorie connesse con il normale funzionamento della scuola, per un numero non superiore alle 110 ore all'anno, programmata trimestralmente, quali:

- a) colloqui con i genitori;
- b) consigli di classe e scrutini;
- c) riunione dei docenti con le famiglie;
- d) riunioni interdisciplinari dei vari corsi;
- e) attività di aggiornamento e di programmazione.

Le ore eccedenti il numero massimo saranno retribuite in base alla quota oraria in godimento.

Inoltre nel periodo estivo, al di fuori del periodo di ferie ordinarie, il personale docente potrà essere impegnato per un tempo non eccedente il proprio orario di insegnamento in attività didattiche, di programmazione e di aggiornamento nel rispetto della professionalità e qualifica per cui è avvenuta l'assunzione.

Il personale non docente, nel periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie e durante la sospensione dell'attività scolastica, potrà essere impegnato in attività alternative appartenenti allo stesso livello di inquadramento professionale, secondo le esigenze dell'Istituto.

La presenza del personale educativo richiesta negli ambienti dell'Istituto durante il periodo notturno, è equiparata da un'ora di effettivo lavoro.

I lavoratori addetti al lavoro discontinuo o di semplice attesa (ad esempio: infermieri, custodi, guardiani diurni e notturni, portieri, autisti, conduttori di caldaie) avranno un orario di 44 ore settimanali.

Il sabato indipendentemente dalla distribuzione dell'orario settimanale, è sempre considerato giorno lavorativo.

Art. 25 – Completamento orario

Nel caso di nuove assunzioni, per le stesse materie di insegnamento, un docente che non raggiunga le 18 ore ha priorità per il raggiungimento di tale orario settimanale, fatto salvo il principio dell'unità didattica e/o funzionale. Tale priorità, nel caso di più insegnanti della stessa materia, terrà conto dell'anzianità di servizio e, a parità di anzianità, dei maggiori carichi di famiglia.

Norma transitoria

Gli economi, i segretari, gli aiuti economi e gli aiuti segretari e gli altri addetti agli uffici

amministrativi in forza negli Istituti alla data dell'1-10-1981, manterranno un orario settimanale di lavoro di 34 ore. In alternativa potranno adeguarsi al nuovo orario contrattuale (38 ore), previo accordo con il Gestore dell'Istituto. In tal caso le 4 ore eccedenti l'orario precedentemente in atto verranno retribuite nella misura di 4/34.mil della retribuzione mensile lorda.

I lavoratori addetti a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, in forza negli Istituti alla data dell'1-10-1981, manterranno un orario settimanale di lavoro di 42 ore. In alternativa potranno adeguarsi al nuovo orario contrattuale (44 ore), previo accordo con il Gestore dell'Istituto. In tal caso le 2 ore eccedenti l'orario precedentemente in atto verranno retribuite nella misura di 2/42.mil della retribuzione mensile lorda (assegno ad personam).

Art. 26 – Lavoro notturno, festivo e straordinario

Il lavoro notturno è quello effettuato dopo le 22 e fino alle 6 antimeridiane.

E' considerato festivo il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni delle festività nazionali: 1° gennaio - lunedì di Pasqua – 25 aprile – 1° maggio – 15 agosto – 1° novembre – 8 dicembre 25 e 26 dicembre.

E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre il limite dell'orario contrattuale di lavoro.

Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento a svolgere lavoro straordinario richiesto nel limite di 220 ore annue. Di norma il personale verrà avvistato con un giorno di anticipo.

Non sarà riconosciuto e retribuito, il lavoro straordinario che non sia stato autorizzato dalla Direzione.

Per le prestazioni di carattere ordinario, non in regolari turni di servizio, verrà corrisposta la seguente maggiorazione della quota *oraria lorda*:

Lavoro Notturno	15%
Lavoro Festivo	15%
Lavoro Festivo Notturno	20%.

Ciascuna ora di lavoro straordinario verrà compensata con una quota oraria della retribuzione lorda maggiorata delle seguenti percentuali:

Lavoro Straordinario Diurno	30%
Lavoro Straordinario Notturno	35%
Lavoro Straordinario Festivo	50%
Lavoro Straordinario Notturno Festivo	60%.

Le percentuali superiori assorbono le inferiori.

Art. 27 – Ferie

I dipendenti hanno diritto a fruire, normalmente nel periodo estivo, e compatibilmente con l'attività dell'Istituto, di un periodo di ferie con corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 giorni di calendario per ciascun anno scolastico.

La maturazione avverrà dal 1° ottobre al 30 settembre successivo. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno scolastico, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati. In tale ipotesi, qualora l'Istituto non possa utilizzare il dipendente durante il periodo di ferie collettive, gli verranno concesse giornate di permesso non retribuite.

Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenze per maternità o puerperio.

Il periodo delle ferie ha carattere continuativo. Per il personale non docente potrà esser frazionato in non più di due periodi, compatibilmente con le esigenze dell'Istituto e previa auto-

rizzazione del Gestore dello stesso.

Art. 28 – Festività sopresse

Vengono accordati 5 giorni di recupero delle festività sopresse che, per il personale insegnante, possono essere godute solo in aggiunta alle ferie estive.

Al personale non docente, invece, in relazione alle esigenze dell'Istituto, si possono far godere tali 5 giorni come permessi retribuiti nel corso dell'anno scolastico o, se non goduti, si possono retribuire sulla base di 26.mi della retribuzione lorda mensile, in aggiunta a quella normale al termine dell'anno scolastico.

Art. 29 – Riposo settimanale

Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale, normalmente coincidenti con la domenica, salvo esigenze di servizio, nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno.

VI – TRATTAMENTO CONVITTUALE

Art. 30 – Vitto e alloggio

La Direzione dell'Istituto ha facoltà di richiedere agli educatori e assistenti di convitto, al momento dell'assunzione, che essi consumino i pasti e alloggino nell'Istituto.

L'Istituto può dedurre dalla retribuzione un importo pari a L. 30.000 mensili per vitto e L. 40.000 per alloggio.

Tali valori potranno essere aggiornati annualmente, in relazione all'aumento del costo della vita.

La Direzione può concedere, con facoltà di revoca, in qualsiasi momento, vitto e/o alloggio al personale che lo richieda per iscritto. Detto servizio verrà pagato a parte dagli interessati, secondo valori stabiliti al momento dell'assunzione e aggiornabili all'inizio di ogni anno scolastico, in relazione all'aumento del costo della vita.

VII – SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 31 – Assenze per malattia e infortunio

In caso di assenze per malattia o infortunio, al lavoratore viene assicurato il seguente trattamento:

A – 1° mantenimento del posto di lavoro per un massimo di 6 mesi, per assenza dovuta ad unico ed ininterrotto evento morboso;

2° mantenimento del posto per un periodo massimo di 9 mesi per assenze non continuative e dovute anche ad eventi morbosi diversi nel periodo di due anni.

Qualora l'interruzione del servizio si protragga oltre il termine indicato nel punto A, è facoltà dell'Istituto risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso, fermo restando il diritto del dipendente all'indennità di anzianità.

B – Per il periodo di assenza per malattia l'Istituto integrerà l'indennità a carico degli Enti pubblici di assistenza sanitaria nelle seguenti misure:

- 3 giorni di carenza, 100%;
- dal 4° al 20° giorno, 50%;
- dal 21° al 90° giorno, 33,33%.

Agli effetti retributivi per ogni periodo di malattia, il computo si inizia dal primo giorno. Quando si tratta di ricaduta nella stessa malattia, i periodi sono sommati fino al massimo di 90 giorni.

Art. 32 – Congedo matrimoniale

Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso retribuito di 15 giorni di calendario.

Art. 33 – Tutela delle lavoratrici madri

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, si fa riferimento alle norme delle leggi vigenti.

Art. 34 – Servizio militare

La chiamata alle armi per il servizio di leva, come anche il richiamo alle armi, non risolvono il rapporto di lavoro che resta sospeso per tutta la durata del servizio stesso.

Il rapporto di lavoro, per detti casi, è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Entro 30 giorni dal collocamento in congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente deve poi porsi a disposizione dell'Istituto per riprendere servizio. Trascorso tale termine il rapporto di lavoro è risolto di diritto.

Art. 35 – Aspettativa

Dopo un anno di servizio l'Istituto ha facoltà di concedere al dipendente che lo richieda un periodo di aspettativa senza retribuzione, anche frazionabile, fino ad un massimo di un anno scolastico.

Tale periodo non è computabile ad alcun effetto.

Art. 36 – Permessi

Per comprovati e gravi motivi familiari, quali ad esempio: lutti, nascite, matrimoni, infortuni e ricoveri in ospedale o per corsi di aggiornamento didattico, il dipendente può fruire di permesso dal lavoro fino a 10 giorni, anche non continuativi, nell'anno scolastico, con diritto alla normale retribuzione e previa autorizzazione dell'Istituto.

Per fruire di tali permessi il dipendente deve farne richiesta scritta alla Direzione dell'Istituto. In caso di massima urgenza è sufficiente la richiesta orale.

Art. 37 – Permessi non retribuiti

In caso di eccezionali motivi il lavoratore può usufruire di permessi non retribuiti nel limite di 10 giorni nell'anno scolastico, previa autorizzazione dell'Istituto.

Art. 38 – Permesso straordinario per concorsi ed esami

Per documentata partecipazione ad esami e concorsi inerenti alle mansioni svolte, il lavoratore ha diritto a permessi straordinari retribuiti, limitatamente alla giornata in cui si svolge la prova e a quella che precede o segue, solo nel caso che la sede d'esame disti oltre 200 Km dalla sede di lavoro.

Art. 39 – Gite scolastiche

In caso di gite scolastiche i docenti e/o altro personale addetto alla vigilanza avranno diritto alla normale retribuzione. Sarà loro riconosciuto il rimborso delle spese sostenute imputabili allo svolgimento della prestazione educativa.

Quando le gite durino più giorni, al personale verrà riconosciuta una indennità di L. 10.000 lorde al giorno.

VIII – REGOLAMENTO DI ISTITUTO E NORME DISCIPLINARI

Art. 40 – Regolamento interno

Il Regolamento interno predisposto dall'Istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all'atto dell'assunzione o al momento della successiva compilazione e, comunque, messo a disposizione per la consultazione. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente C.C.N.L. e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.

Art. 41 – Provvedimenti disciplinari

Le infrazioni alle norme del contratto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) multa non superiore all'importo di 3 ore di paga base;
- d) sospensione del lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di giorni 3 di effettivo lavoro (3/26);
- e) licenziamento per mancanze.

Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa, salvo per quanto riguarda il richiamo verbale e il licenziamento per mancanze di cui al punto b) dell'art. 43.

La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale verrà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà, in nessun caso, essere inferiore a giorni 10 dalla data di ricezione della contestazione.

Il dipendente potrà farsi assistere dall'organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce il mandato.

Il provvedimento dovrà essere comunicato con lettera raccomandata entro 6 giorni dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni. Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento.

Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente si intendono accolte.

I provvedimenti disciplinari, comminati senza osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono inefficaci.

Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.

Art. 42 – Ammonizione scritta, multa e sospensione

Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa e sospensione il lavoratore che:

- a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello del-

- l'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
- b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
- c) esegua negligenemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
- d) per disattenzione o negligenza danneggi il materiale dell'Istituto;
- e) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza durante l'orario di lavoro;
- f) commetta indiscrezioni informative relative a segreti d'ufficio e deliberazioni dei consigli di classe;
- g) in altro modo trasgredisca l'osservanza del seguente contratto.

L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

Art. 43 – Licenziamento per mancanze

A) (con preavviso e indennità di anzianità)

In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B.

A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:

- comportamento in contrasto con quanto previsto al 2° comma dell'art. 7;
- assenza ingiustificata oltre i 4 giorni consecutivi;
- assenze ingiustificate ripetute almeno sei volte durante l'anno, prima o dopo i giorni festivi;
- gravi negligenze nell'espletamento delle proprie mansioni;
- danneggiamento colposo di materiale a disposizione;
- lezioni private agli alunni della propria scuola in senso stretto;
- insubordinazione ai superiori;
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti dall'articolo successivo;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 42, quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 42, salvo quanto disposto all'ultimo comma dell'art. 41.

B) (senza preavviso e con indennità di anzianità)

In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'Istituto grave nocimento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.

A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

- grave insubordinazione ai superiori;
- furto nell'Istituto;
- danneggiamento doloso al materiale dell'Istituto;
- abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implicino gli stessi pregiudizi;
- rissa all'interno dell'Istituto;
- percosse nei confronti di alunni e assistiti;
- comportamento immorale nell'ambito dell'Istituto o all'esterno ma di pubblico dominio;
- diffusioni di periodici o stampati contrari ai principi educativi dell'Istituto e della morale cattolica;
- diffamazione pubblica nei riguardi dell'Istituto;
- sentenza di condanna penale passata in giudicato.

IX – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 44 – Preavviso

La parte che risolve il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, deve dare il preavviso, salvo che nei casi previsti dalla legge.

Il preavviso non può coincidere né con assenze per malattia, né con il periodo di ferie.

I termini del preavviso per il caso di licenziamento o di dimissione, una volta superato il periodo di prova, sono stabiliti come segue:

Livelli 1° e 2°: un mese; oltre 10 anni di anzianità 2 mesi;

Livelli 3° e 4°: due mesi;

Livello 5° : tre mesi.

La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini suddetti di preavviso, deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di mancato preavviso, calcolata ai sensi dell'art. 2121 C.C. Il calcolo dell'indennità per mancato o ridotto preavviso, viene fatto sul lordo delle spettanze maturate. L'Istituto trattiene tale indennità in sede di liquidazione su quanto dovuto.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicate per iscritto.

Art. 45 – Licenziamento per causa di forza maggiore

In caso di licenziamento dovuto a ristrutturazione dell'attività da parte dell'Ente Gestore o a contrazione di popolazione scolastica, si seguiranno i seguenti criteri in ordine di precedenza:

1 – coloro che godono di pensione ordinaria;

2 – coloro che percepiscono reddito da altra attività lavorativa;

3 – coloro che hanno minore anzianità di servizio nell'Istituto;

4 – coloro che hanno minori oneri di famiglia;

5 – coloro che hanno minore età.

Nel caso di soppressione di servizi sono licenziabili i non docenti direttamente interessati.

Il personale licenziato per questo motivo conserva il diritto alla riassunzione per 18 mesi.

Tale ordine di precedenza verrà rispettato anche nel caso di riduzione dell'orario di lavoro.

Art. 46 – Chiusura degli Istituti

Qualora si presentasse la necessità di addivenire alla chiusura totale dell'Istituto, il Gestore ne darà informazione con almeno un anno di preavviso al personale interessato. Nei casi di chiusura parziale o di sezioni che comportino riduzione del personale, tale termine è ridotto a mesi 6.

In tali casi, l'Istituto provvederà a trasmettere l'elenco del personale licenziato agli altri Istituti operanti nello stesso Comune e Provincia di appartenenza che risultino avere necessità di personale, per favorirne l'eventuale assunzione.

Art. 47 – Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente

Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità permanente, che impedisce il pieno svolgimento dell'attività stabilita contrattualmente.

Art. 48 – Rescissione per limiti di età

La risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età si verifica al 65° anno; nel caso che il dipendente non abbia maturato il minimo per la pensione, il predetto limite è prolungato fino al raggiungimento di tale minimo.

Art. 49 – Decesso del lavoratore

La risoluzione che avvenga per il decesso del lavoratore dà diritto agli aventi causa, all'indennità di morte secondo quanto previsto dall'art. 2122 C.C.

Art. 50 – Indennità di anzianità

L'indennità di anzianità è calcolata nella misura di una mensilità più un dodicesimo della 13.ma per ogni anno di servizio.

Per quanto riguarda il personale del 1° livello e il personale operaio specializzato del 2° livello, l'anzianità maturata fino al 30-9-1976 viene calcolata rispettivamente nella misura di 18 e 20 giorni per ciascun anno.

L'indennità è frazionabile in dodicesimi quando i mesi di servizio non raggiungano l'anno. Il mese nel quale il servizio è prestato per almeno 15 giorni si intende per intero.

Per gli insegnanti, la valutazione dell'orario ai fini del calcolo della indennità di anzianità, è il risultato della media delle ore lavorate negli anni di servizio.

Agli effetti del calcolo della indennità di anzianità, l'importo della contingenza sarà determinato secondo le leggi vigenti.

X – DIRITTI SINDACALI

Art. 51 – Rappresentanza sindacale

Possono essere costituite, ad iniziativa dei dipendenti, rappresentanze sindacali d'Istituto aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente C.C.N.L., in Istituti con oltre 15 dipendenti, così composte:

- 1 RSI per ogni OO.SS. con un massimo complessivo, fra tutte le OO.SS., di 2 in Istituti fino a 50 dipendenti;
- 1 RSI per ogni OO.SS., con un massimo complessivo, fra tutte le OO.SS., di 4 in Istituti con oltre 50 dipendenti:

I nominativi dei RR.SS. verranno comunicati alla Direzione per iscritto dalle OO.SS. cui aderiscono.

Art. 52 – Assemblea

I dipendenti di Istituti con personale superiore a 15 unità potranno riunirsi all'interno dell'Istituto di appartenenza, nei locali indicati dalla Direzione e previo accordo con la stessa, al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario nei limiti di 10 ore totali per anno scolastico, in modo da non intralciare il regolare funzionamento della scuola e della vita comunitaria dell'Ente Gestore.

Ciascuna assemblea in orario di lavoro non può avere durata superiore a 2 ore e si svolge, per il personale docente, di norma, in orario non di insegnamento. Le assemblee in orario di lavoro indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., hanno luogo nello stesso giorno e nella stessa ora nei locali della scuola. Le richieste di assemblea devono pervenire 6 giorni prima della data fissata al capo d'Istituto che le affigge nella stessa giornata all'albo della scuola. Nel termine di 48 ore le altre organizzazioni sindacali possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e ora.

All'assemblea potranno partecipare, previo preavviso agli Istituti, dirigenti esterni delle OO.SS. cui aderiscono le RR.SS.II.

- La richiesta presentata dai membri delle RR.SS.II. dovrà contenere:
- data, ora e durata dell'assemblea;

- ordine del giorno;
- eventuali nominativi di dirigenti esterni delle OO.SS.

Art. 53 – Affissioni

I RR.SS.II. o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L. potranno affiggere in appositi spazi indicati dalla Direzione e ad essi accessibili, comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale.

Art. 54 – Permessi

Ai membri delle RR.SS.II. e ai segretari nazionali e presidenti delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, potranno essere concessi complessivamente permessi non retribuiti nel limite di 1 ora per dipendente dell'Istituto per ogni anno scolastico.

Art. 55 – Ritenute sindacali

L'Istituto provvede al servizio di esazione dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega debitamente firmata dal lavoratore.

Il Sindacato provinciale fa pervenire agli Istituti:

- a) elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega;
- b) parte della delega firmata dal dipendente.

NORME FINALI

In caso di controversia circa il giustificato motivo per il licenziamento sarà costituita una Commissione Paritetica, formata da rappresentanti o delegati dei Gestori degli Istituti e rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L. per tentare di definire la vertenza di comune accordo.

Per il periodo di validità del contratto le singole parti si impegnano ad evitare rivendicazioni non conformi al presente C.C.N.L.

ALLEGATI

Allegato 1 – Tabelle retributive

TABELLE RETRIBUTIVE

I CATEGORIA			II CATEGORIA			III CATEGORIA			IV CATEGORIA			
Anni	1981-82	1982-83	1983-84	1981-82	1982-83	1983-84	1981-82	1982-83	1983-84	1981-82	1982-83	1983-84
liv. I	230.500	236.292	242.055	222.500	228.038	233.600	212.000	217.328	222.629	160.500	163.884	167.560
Liv II	255.500	261.728	268.100	245.300	251.888	257.622	230.500	236.134	241.893	170.500	174.235	178.144
liv. III	302.000	309.650	317.202	278.500	285.473	292.435	238.500	244.498	250.461	175.500	179.235	183.256
liv. IV	359.500	368.631	377.622	331.500	339.849	348.138	277.500	284.499	291.438	203.000	207.448	212.102
liv. V	528.000	540.000	552.000	486.000	497.050	508.100	407.000	416.250	425.500	298.000	303.500	309.000

TABELLA DOPOSCUOLA

Anni	I Categoria	II Categoria	III Categoria	IV Categoria
1981/82	2.179	2.006	1.721	1.262
1982/83	2.212	2.051	1.762	1.287
1983/84	2.266	2.100	1.805	1.320

Allegato 2 – Norme transitorie (parte economica)

1) Al solo personale docente appartenente ai livelli 3° e 4° in forza alla data di stipulazione del presente contratto presso Istituti di I categoria super, verranno corrisposti, oltre alla nuova paga base prevista per la I categoria (a cui vengono parificati a tutti gli effetti), le somme sotto riportate quali superminimi che verranno mantenute fino alla risoluzione del rapporto di lavoro e saranno computate agli effetti della indennità di anzianità e del pensionamento.

anzianità	I categoria ex super	
	laureati	diplomati
1/2	36.000	30.500
3/4	37.762	31.719
5/6	39.560	33.229
7/8	41.358	34.739
9/10	43.156	36.249
11/12	44.954	37.759
13/14	46.752	39.269
15/16	48.550	40.789
17/18	50.388	42.289
19/20	51.607	43.346
21/22	52.897	44.430
23/24	54.219	45.519
25/26	55.575	46.657
27/28	56.964	47.823
29/30	58.389	49.019
31/32	59.848	50.244
33/34	61.344	51.500
35/36	62.878	52.788
37/38	64.449	54.108
39/40	66.061	55.461

2) Al solo personale sotto indicato, in forza alla data della stipulazione del presente contratto, verrà corrisposto, fino alla scadenza dello stesso, un superminimo del seguente importo. Tali superminimi si intendono comprensivi dell'eventuale differenza tra la paga base prevista dal precedente contratto e quella attuale.

Anzianità	II Cat.	III Cat.	IV Cat.			
	Economi	Economi	Economi	Aiuti	Specialisti	Generici
1/2	11.890	38.700	82.296	44.590	46.721	46.612
3/4	5.284	33.423	79.965	41.442	43.104	39.664
5/6		28.886	77.796	38.423	39.605	36.848
7/8		24.043	75.793	35.553	36.242	34.153
9/10		19.781	73.957	32.819	33.003	31.597
11/12		15.507	72.296	33.639	33.307	32.387
13/14		11.425	70.813	34.480	33.618	33.196
15/16		7.535	69.513	35.344	33.937	34.026
17/18		3.849	68.409	36.228	34.264	34.877
19/20		3.944	70.109	37.134	35.122	36.289
21/22		4.765	71.862	38.062	34.943	36.643
23/24		4.146	73.659	39.016	35.295	37.558
25/26		4.249	75.501	39.991	35.655	38.497
27/28		4.357	77.588	40.991	36.024	39.458
29/30		4.467	79.324	42.016	36.404	40.447
31/32		4.576	81.308	43.067	36.793	41.456
33/34		4.691	83.340	44.144	30.082	35.138
35/36		4.810	85.425	45.248	20.204	28.662
37/38		4.929	87.561	46.380	16.154	22.024
39/40		5.050	89.750	47.540	8.927	15.220

3) Esclusivamente per il 1° e 2° livello della Categoria 4°, i dipendenti assunti nell'anno scolastico 1981/82 percepiranno oltre alla paga base prevista dall'Allegato 1, un superminimo di L. 10.000 lorde mensili.

Anche tale superminimo sarà riesaminato in sede di rinnovo contrattuale e, comunque, non verrà corrisposto al personale di 1° e 2° livello assunto dall'anno scolastico 1982/83.

Allegato 3 – Altre istituzioni

Il presente C.C.N.L. è applicato alle istituzioni di cui all'art. 1 e alle seguenti, alle quali era già applicato il precedente contratto:

- centri culturali;
- case di ferie e soggiorno per alunni e famiglie;
- case di esercizi spirituali;
- case per anziani quando fossero collegate con scuole e soggette ad uno stesso gestore e in tutti i casi in cui l'attività scolastica è prevalente.

Alle altre istituzioni, già tutelate nel precedente contratto A.G.I.D.A.E. come:

- istituzioni che perseguono, a norma di costituzione, regolamento o statuto, finalità di culto, religione, assistenza, beneficenza;
 - istituti che gestiscono servizi di tipo socio-assistenziale previsti dalle attuali disposizioni legislative regionali (case per minori);
 - istituzioni rette da persone fisiche appartenenti al clero regolare o secolare;
- verrà prorogata per il periodo di un anno, l'applicazione del precedente C.C.N.L.

Entro un anno dall'1-10-1981 l'A.G.I.D.A.E. e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente C.C.N.L., si incontreranno per decidere una eventuale nuova regolamentazione.

Ai dipendenti di tali Istituzioni verrà corrisposto un aumento della paga-base pari al 15% dell'attuale, quale acconto sui futuri miglioramenti.

Le parti si riservano di riesaminare l'applicabilità del presente C.C.N.L. anche per le istituzioni esplicitamente elencate nel 1° comma del presente allegato.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Al personale non docente, con orario pieno contrattuale, in forza negli Istituti alla data di stipulazione del presente C.C.N.L., verrà corrisposta la somma di L. 40.000 lorde "una tantum" con la retribuzione del mese di gennaio 1982.

Al personale a tempo parziale tale somma verrà corrisposta proporzionalmente all'orario di lavoro previsto.

NOTA A VERBALE – Inquadramento delle Istituzioni

Le Istituzioni associate o aderenti all'A.G.I.D.A.E., non avendo scopo di lucro, ai fini contrattuali e contributivi, sono inquadrate nel settore "Professioni e Arti" e non rientrano nei settori produzione – commercio – credito e turismo; essendo inoltre enti privati, sono esclusi dalla regolamentazione che riguarda gli enti locali.

DICHIARAZIONE DELL'AGIDAE

L'A.G.I.D.A.E. comunica alle OO.SS., che ne prendono atto, i criteri che determinano le *Categorie degli Istituti*.

Alla *I Categoria* appartengono quegli Istituti che abbiano:

- scuole secondarie con annesse o meno scuole elementari e scuole materne, le cui rette siano superiori a L. 1.200.000

Alla *II Categoria* appartengono quegli Istituti che abbiano:

a) scuole secondarie con annesse o meno scuole elementari e scuole materne, le cui rette siano superiori a L. 950.000

b) scuole elementari e materne le cui rette scolastiche siano superiori a L. 650.000 fino a L. 900.000

Alla *III Categoria* appartengono quegli Istituti che abbiano:

a) scuole secondarie con annesse o meno scuole elementari e materne, le cui rette siano superiori a L. 700.000 fino a L. 950.000

b) solo scuole elementari e materne, le cui rette scolastiche siano superiori a L. 400.000 fino a L. 650.000

Alla *IV Categoria* appartengono quegli Istituti che abbiano:

a) scuole secondarie con annesse o meno scuole elementari e materne, le cui rette siano fino a L. 700.000

b) solo scuole elementari e materne, le cui rette scolastiche siano fino a L. 400.000.

La retta è la quota che viene corrisposta nell'anno per l'assolvimento del servizio istituzionale; restano escluse le voci che corrispondono a rimborsi per costi specifici o per attività accessorie o complementari.

La retta media annua è quella che risulta dalla media aritmetica delle rette di tutte e sole le scuole secondarie di I e II grado nel plesso scolastico dove ci siano anche scuole elementari e materne; delle scuole elementari e materne quando manchino le scuole secondarie.

La retta è composta dal valore della retta versata per il normale funzionamento del corso scolastico.

Non rientrano perciò nel computo della retta:

- riscaldamento
- doposcuola
- trasporto alunni
- contributo uso materiali e macchine
- tassa esami.

Per quanto riguarda gli Istituti che gestiscono unicamente collegi, convitti, pensionati studenteschi, colonie, l'appartenenza alle diverse categorie è determinata dalla retta media mensile percepita:

I Categoria:

- Istituti con rette superiori a L. 400.000 mensili.

II Categoria:

- Istituti con rette inferiori a L. 400.000 mensili.

III Categoria:

- Istituti con rette inferiori a L. 320.000 mensili.

IV Categoria:

- Istituti con rette inferiori a L. 250.000 mensili.

Il tetto massimo delle rette di categoria può aumentare della percentuale di contingenza e delle variazioni contrattuali delle retribuzioni, senza comportare il passaggio di categoria dell'Istituto.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, gli Istituti non potranno passare in una categoria inferiore rispetto a quella di appartenenza all'atto della stipulazione del presente C.C.N.L.

NOTA A VERBALE

Su richiesta dello S.N.A.L.S./Confsal si precisa che l'assenza di tale Organizzazione Sindacale nella fase iniziale della trattativa è dovuta a una serie di equivoci non imputabili alla stessa.

Nella fase conclusiva lo S.N.A.L.S./Confsal è intervenuto esprimendo talune riserve su alcuni punti dell'ipotesi di accordo, e, dopo aver ricevuto le opportune chiarificazioni da parte dell'A.G.I.D.A.E., ha deciso di aderire al C.C.N.L. per i dipendenti degli Istituti associati, iscritti o aderenti all'A.G.I.D.A.E.

Il giorno 30 novembre 1981 l'A.G.I.D.A.E. e le Organizzazioni Sindacali confederali firmatarie del presente C.C.N.L. a chiarimento dello stesso dichiarano che:

- 1) la retribuzione del personale docente e non docente viene calcolata, nell'applicazione dell'art. 15, col riconoscimento dell'intera anzianità maturata presso lo stesso Istituto;
- 2) in riferimento all'ultimo comma dell'art. 20, qualora le ore di doposcuola assegnate ad un docente vengano a cessare, il lavoratore ha diritto solo alla retribuzione delle ore di insegnamento se non è possibile completare l'orario, come previsto dall'art. 25: ha diritto però alle spettanze relative alla 13.ma, all'indennità di liquidazione e agli altri istituti contrattuali per il periodo di doposcuola effettuato;
- 3) le due festività civili nazionali, spostate alla domenica, saranno retribuite come previsto dalla L. 260 del 1949, per il personale non docente.

Infine l'A.G.I.D.A.E. e le OO.SS. concordano di incontrarsi annualmente per la verifica della esatta collocazione delle scuole o Istituti nelle varie categorie, così come definite nella dichiarazione A.G.I.D.A.E. allegata al presente contratto.